Impegno di riduzione 2025–2040, maggio / giugno 2025

Aspetti organizzativi

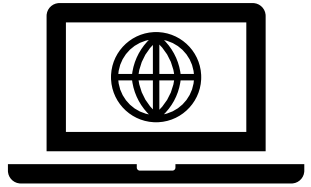

- **Non effettuare registrazioni.**
- **Spegnere i microfoni.**
- Obiettivo del webinar: ricevere informazioni riguardo ai punti principali dell'impegno di riduzione per poter fornire alle aziende assistite una consulenza competente in questo processo.
- Nel webinar non saranno trattate questioni relative ad aspetti tecnici del tool COM (rivolgersi a tal fine a zv@bfe.admin.ch).
- Le slide saranno rese disponibili al termine della formazione.
- La presentazione sarà inoltre pubblicata sul sito www.zv-energie.admin.ch.

Aspetti organizzativi
Risposta alle domande

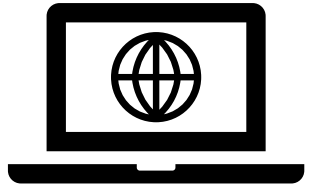

- Per prima cosa sarà data risposta alle domande presentate all'UFAM.
- C'è tuttavia anche la possibilità di porre delle domande direttamente in chat. A queste risponderemo al termine della presentazione. In mancanza di tempo le risposte saranno inviate via e-mail; si chiede pertanto di scrivere in chat anche il nome del consulente energetico.
- L'UFAM pubblica e aggiorna una sezione FAQ su www.zv-energie.admin.ch → Aiuto
- Per domande sul sistema CORE rivolgersi al 1st Level Support di act e AEnEC.
- Saremo inoltre a disposizione all'indirizzo e-mail seguente:

co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch

Contenuti

- Dove trovo le informazioni?
- Panoramica dei requisiti principali
- Piano di decarbonizzazione
- Rapporto di monitoraggio / combustibili rinnovabili
- Adempimento e mancato adempimento dell’impegno di riduzione
- Ripercussioni di una ritardata attuazione dei provvedimenti
- Modifiche / Adeguamento retroattivo
- Scadenze per la presentazione di documenti importanti
- Domanda per l’impegno di riduzione a partire dal 2025 e dal 2026
- Esclusione ed esclusione parziale dalla ridistribuzione

  5 minuti di pausa

- Domande presentate / discussione

Dove trovo le informazioni?

- Legge sul CO_2
- Ordinanza sul CO_2
- Comunicazione relativa all'impegno di riduzione 2025–2040 (disponibile in tedesco)
- Direttive relative alla convenzione sugli obiettivi (disponibile in tedesco)
- www.zv-energie.admin.ch
- Scheda informativa Informazioni sul perimetro
- Guida CORE per i gestori di impianti
- Guida CORE per consulenti energetici (disponibile in tedesco)
- FAQ Impegno di riduzione

Attività che possono essere esentate dalla tassa sul CO_2

Condizioni (art. 66 ordinanza sul CO_2 → O-CO2)

- L'impegno di riduzione è ammesso per attività economiche e determinate attività di diritto pubblico.
- Almeno il 60 % delle emissioni di CO_2 dell'ubicazione deve essere generato da questa attività (attività principale).
- Per la produzione di calore o freddo come teleriscaldamento per gli edifici abitativi non è previsto alcun impegno di riduzione.

Ulteriori condizioni (art. 31 legge sul CO_2 → L-CO2)

- Convenzione sugli obiettivi in vigore
- Piano di decarbonizzazione

Durata dell’impegno di riduzione
(art. 31 L-CO_2)

- L’impegno di riduzione dura in linea di principio fino a fine 2040.
- È prevista la possibilità di abbandonare l’impegno a fine 2030.
- Alla cessazione della convenzione sugli obiettivi si dovrà stipulare una nuova convenzione sugli obiettivi; in caso contrario, l’impegno di riduzione terminerà anticipatamente.
- Il primo piano di decarbonizzazione deve essere presentato entro la scadenza prevista; in caso contrario, l’impegno di riduzione terminerà anticipatamente.

Modelli di impegno

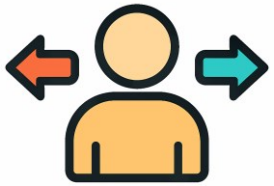

Obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra (art. 67 CO2)

- Obiettivo relativo
- Valore soglia pari ad almeno 200 tonnellate di CO_2 all'anno (oppure rimborso del supplemento rete, CO-RSR)

Obiettivo basato sui provvedimenti (art. 68 O-CO2)

- Obiettivo assoluto e semplificato (particolarmente interessante per le PMI)
- Valore soglia pari al massimo a 1500 tonnellate di CO_2 all'anno

Per l'elaborazione delle convenzioni sugli obiettivi (CO-CO2) si applicano le prescrizioni della **direttiva relativa alle convenzioni sugli obiettivi dell'Ufficio federale dell'energia (UFE)**

Obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra e obiettivo basato sui provvedimenti a confronto

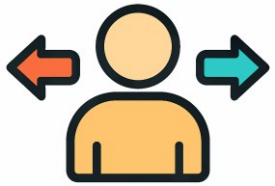

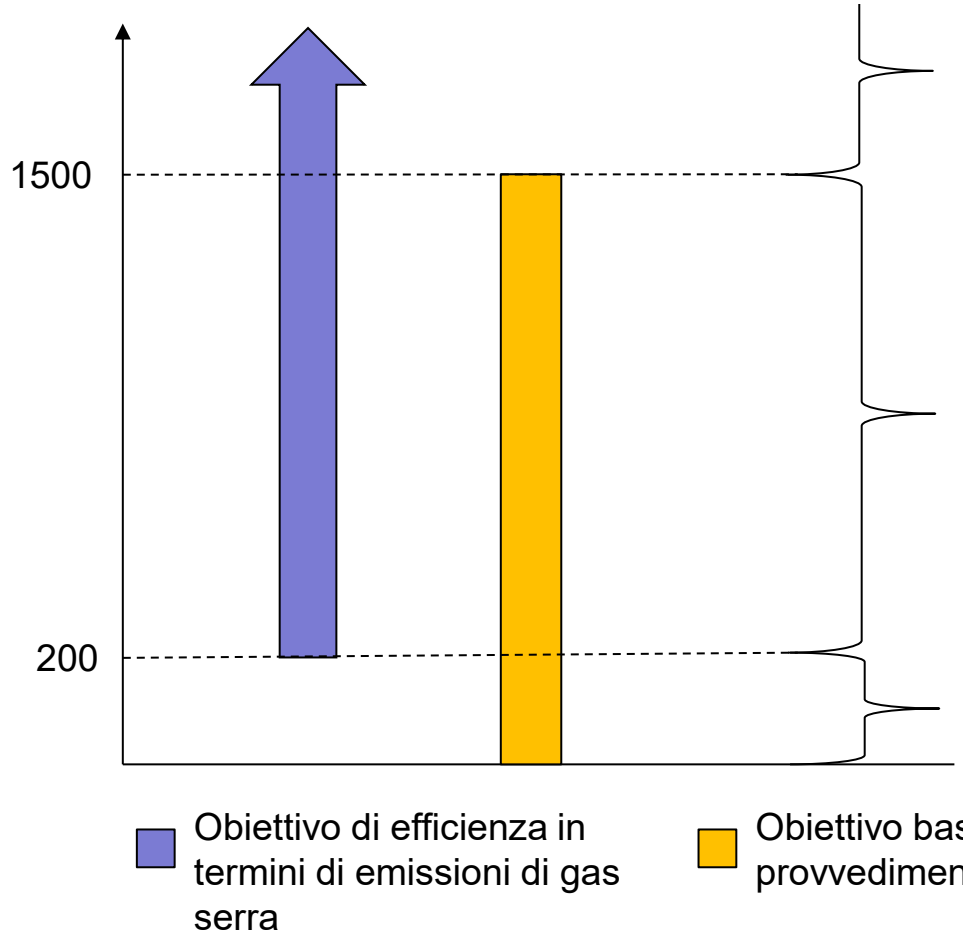

Le imprese che emettono più di 1500 tonnellate di CO_2eq all'anno richiedono l'**obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra**.

Le imprese che emettono almeno 200 e al massimo 1500 tonnellate di CO_2eq all'anno richiedono **l'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o l'obiettivo basato sui provvedimenti**.*

Le imprese che emettono meno di 200 tonnellate di CO_2eq all'anno richiedono l'**obiettivo basato sui provvedimenti**.*

* Fanno eccezione le imprese che, oltre all'impegno di riduzione, richiedono un RSR: per queste sussiste l'obbligo di richiedere l'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra a prescindere dall'emissione annua di CO_2.

Perimetro

Perimetro: un’unica impresa

- Principio: disporre di una CO valida è il presupposto per l’impegno di riduzione.
- Per un impegno di riduzione è necessario che nella convenzione sugli obiettivi sia riportata la finalità CO2 (CO-CO2).
- Perimetro della CO = impresa intera
- Perimetro dell’impegno di riduzione = singole ubicazioni o più ubicazioni (raggruppamento)
- Tutte le ubicazioni di un’impresa con finalità CO2 rientrano nello stesso impegno di riduzione.
- Per le ubicazioni senza impegno di riduzione è riportata un’altra finalità nella CO. Non sono esentate dalla tassa sul CO_2.

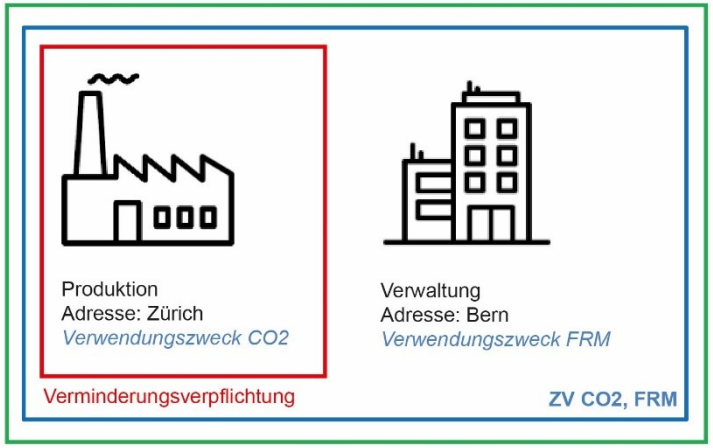

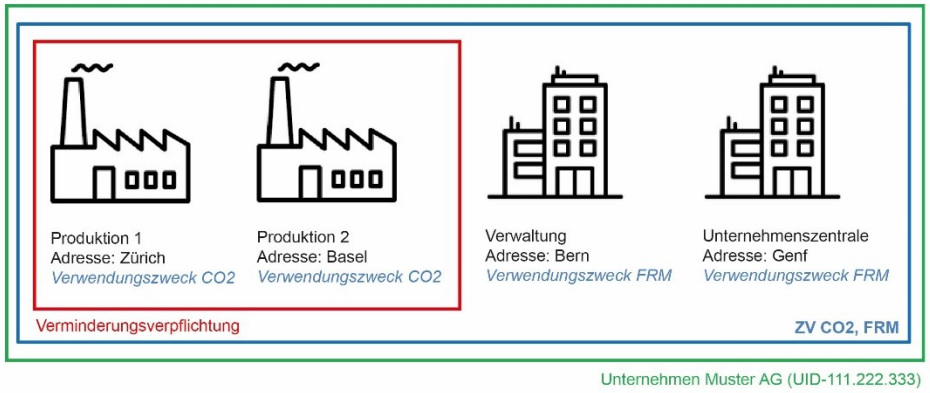

Perimetro: più imprese in diverse ubicazioni

- Un impegno di riduzione può essere stipulato a livello interaziendale.
- In tal caso, le imprese incluse in un impegno di riduzione devono riunire le proprie CO in una COC.
- All'interno di una COC tutte le CO devono avere lo stesso anno di inizio.
- Il raggruppamento designa un rappresentante per l'impegno di riduzione.

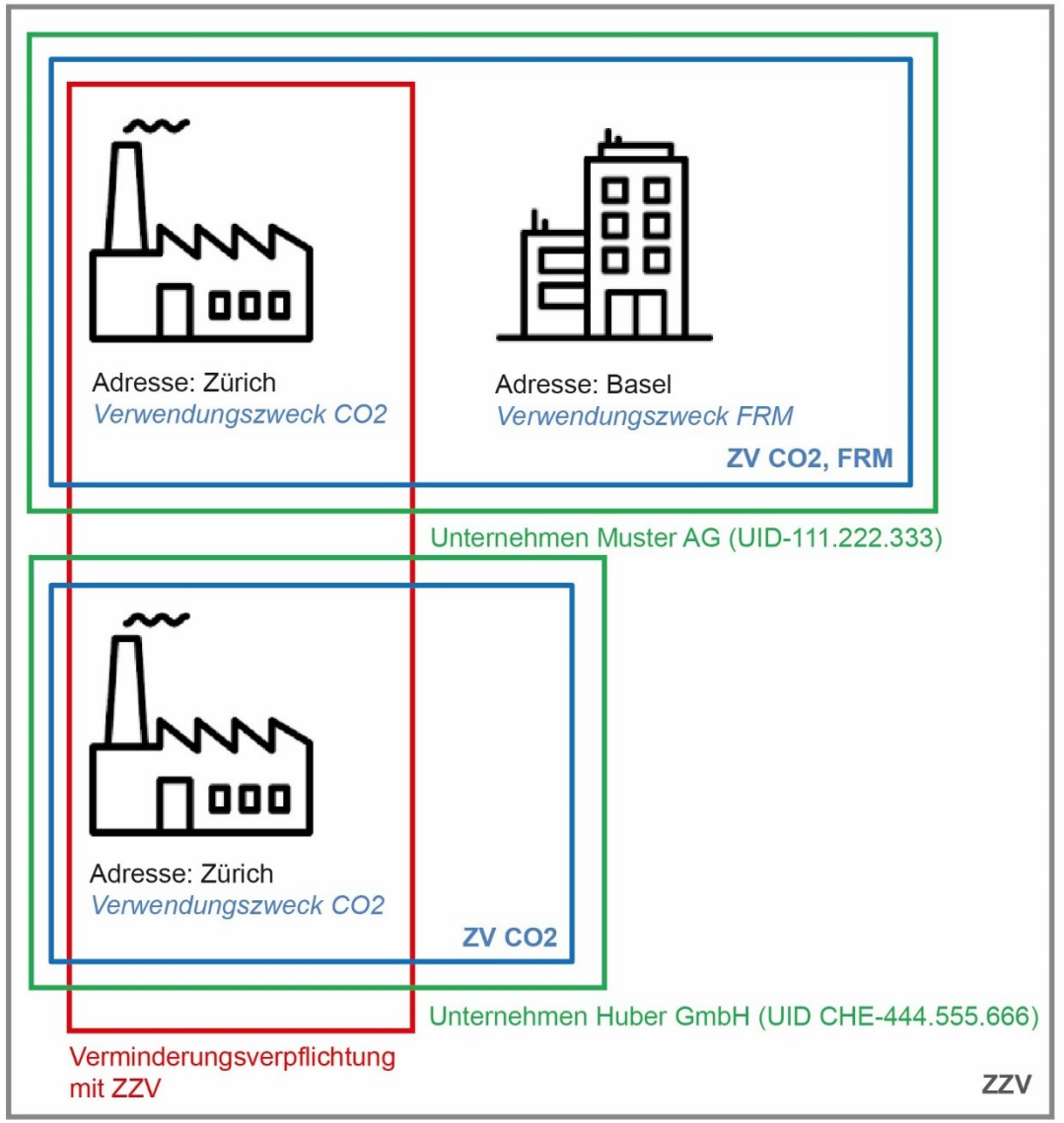

Perimetro: più imprese nella stessa ubicazione

- Se nella stessa ubicazione risiedono più imprese, si applicano gli stessi principi che valgono nel caso di più imprese in diverse ubicazioni.
- Principio: un impegno di riduzione deve contemplare tutte le emissioni e l'efficacia dei provvedimenti di un'ubicazione, a prescindere dai rapporti di proprietà e dalle finalità delle rispettive CO.

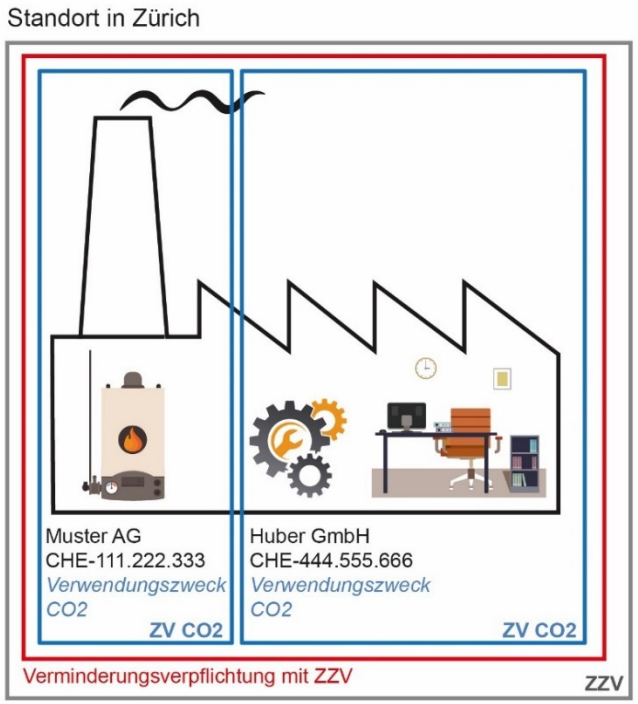

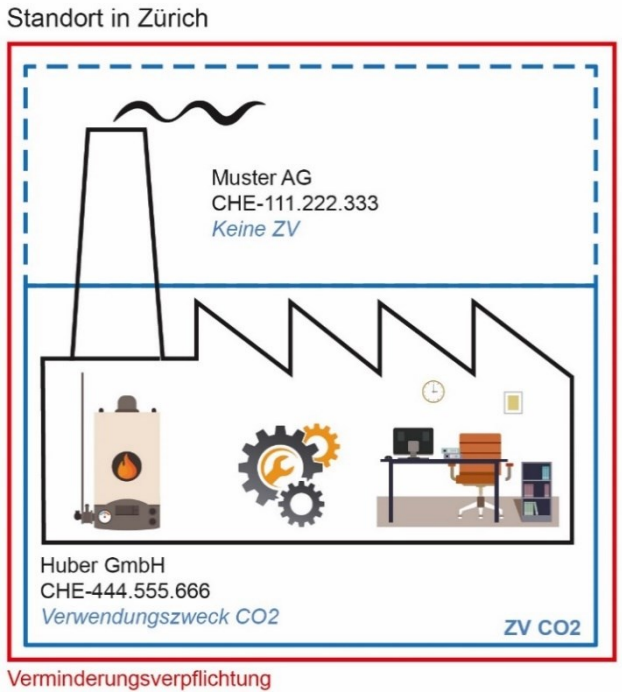

Nota: la scheda informativa dettagliata concernente il perimetro e ulteriori esempi si trova alla voce Aiuto all'indirizzo www.zv-energie.admin.ch.

Raggruppamento per l’impegno di riduzione
(art. 68*a* O-CO2)

- Sussiste la possibilità che più gestori costituiscano un raggruppamento.
- È considerato raggruppamento un impegno di riduzione costituito da più di un’ubicazione, a prescindere dall’appartenenza delle ubicazioni a una o più imprese.
- Al massimo 50 ubicazioni in un raggruppamento. L’UFAM può concedere deroghe, su richiesta, laddove le ubicazioni siano gestite in modo centralizzato.
- Deve essere designato un rappresentante.
- Diritti e doveri all’interno del raggruppamento devono essere disciplinati dal diritto privato, per esempio nel caso in cui un’ubicazione desideri uscire dal raggruppamento in seguito ad avvenuta sostituzione con vettori energetici rinnovabili.

Valore minimo dell’impegno di riduzione
(art. 66*a* O-CO2)

- Valore minimo pari in media al 2,25 % all’anno. Questo percorso di riduzione si basa sull’obiettivo previsto nella legge sul clima e sull’innovazione (LOCli) per il settore dell’industria.
- Il valore minimo vale solo per le emissioni di gas serra dei combustibili fossili classici, non per esempio per le emissioni geogene.
- Se il potenziale economico indicato nella convenzione sugli obiettivi è inferiore, si utilizza il valore minimo.
- Se il potenziale economico indicato nella convenzione sugli obiettivi è maggiore del valore minimo, si utilizza il valore obiettivo della convenzione sugli obiettivi.
- **L’impegno di riduzione si basa su una convenzione sugli obiettivi valida anche se viene applicato il valore minimo.**

Durata d’ammortamento della convenzione sugli obiettivi
(art. 66*a* e art. 146*aa* O-CO2)

- Durata d’ammortamento per CO-CO2 nuove (analoga per CO-RSR):
  - Durata d’ammortamento fino a 6 anni per provvedimenti relativi alla produzione
  - Durata d’ammortamento fino a 12 anni per provvedimenti infrastrutturali e provvedimenti relativi a edifici
- La durata d’ammortamento per le CO esistenti che sono state stipulate prima del 2025 non viene tuttavia modificata:
  - Durata d’ammortamento fino a 4 anni per provvedimenti relativi alla produzione
  - Durata d’ammortamento fino a 8 anni per provvedimenti infrastrutturali e provvedimenti relativi a edifici

Decisione obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra con CO nuova
Esempio 5 nella comunicazione dell'UFAM

EXAMPLE

Obiettivo di efficienza Decisione 2025–2034		
Anno	Obiettivo di efficienza secondo CO	Obiettivo di efficienza secondo decisione
2025	99,00 %	97,75 %
2026	98,00 %	95,50 %
2027	97,00 %	93,25 %
2028	96,00 %	91,00 %
2029	95,00 %	88,75 %
2030	**94,00 %**	**86,50 %**
2031	93,00 %	84,25 %
2032	92,00 %	82,00 %
2033	91,00 %	79,75 %
2034	90,00 %	77,50 %

2025–34
Decisione
valore minimo
CO < 2,25 %

2035–40
Decisione
valore CO
CO > 2,25 %

Obiettivo di efficienza Decisione 2035–2040		
Anno	Obiettivo di efficienza secondo CO	Obiettivo di efficienza secondo decisione
2035	97,00 %	97,00 %
2036	94,00 %	94,00 %
2037	91,00 %	91,00 %
2038	88,00 %	88,00 %
2039	85,00 %	85,00 %
2040	**82,00 %**	**82,00 %**
2041	79,00 %	n.a.
2042	76,00 %	n.a.
2043	73,00 %	n.a.
2044	70,00 %	n.a.

Decisione obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra con CO nuova
Esempio 9 nella comunicazione dell'UFAM

EXAMPLE

Obiettivo basato sui provvedimenti Decisione 2025–2034		
Anno	Efficacia dei provvedimenti secondo CO	Obiettivo basato sui provvedimenti cumulato secondo decisione
2025	20 tonnellate CO2	20 tonnellate CO2
2026	20 tonnellate CO2	40 tonnellate CO2
2027	20 tonnellate CO2	60 tonnellate CO2
2028	20 tonnellate CO2	80 tonnellate CO2
2029	15 tonnellate CO2	95 tonnellate CO2
2030	**15 tonnellate CO2**	**110 tonnellate CO2**
2031	15 tonnellate CO2	125 tonnellate CO2
2032	10 tonnellate CO2	135 tonnellate CO2
2033	10 tonnellate CO2	145 tonnellate CO2
2034	10 tonnellate CO2	155 tonnellate CO2

2025–34 Decisione valore minimo CO > 2,25 %

2035–40 Decisione valore CO CO > 2,25 %

Obiettivo basato sui provvedimenti Decisione 2035–2040		
Anno	Efficacia dei provvedimenti secondo CO	Obiettivo basato sui provvedimenti cumulato secondo decisione
2035	15 tonnellate CO2	15 tonnellate CO2
2036	15 tonnellate CO2	30 tonnellate CO2
2037	15 tonnellate CO2	45 tonnellate CO2
2038	15 tonnellate CO2	60 tonnellate CO2
2039	10 tonnellate CO2	70 tonnellate CO2
2040	**10 tonnellate CO2**	**80 tonnellate CO2**
2041	10 tonnellate CO2	n.a.
2042	5 tonnellate CO2	n.a.
2043	5 tonnellate CO2	n.a.
2044	5 tonnellate CO2	n.a.

Piano di decarbonizzazione: aspetti generali
(art. 72*a*–72*c* O-CO2)

- L’impegno di riduzione include ora un piano di decarbonizzazione.
- Se il piano di decarbonizzazione non viene presentato entro il 31 dicembre del terzo anno dell’impegno di riduzione, quest’ultimo viene terminato.
- In linea di principio è possibile utilizzare piani di decarbonizzazione esistenti, per esempio i cronoprogrammi di cui all’articolo 5 LOCli.
- L’UFAM mette a disposizione un formulario online in cui inserire tutti i dati rilevanti di tutte le ubicazioni incluse nell’impegno di riduzione.
- Il metodo di allestimento del piano di decarbonizzazione è a libera scelta.
- Verifica a cura di un consulente abilitato.

Piano di decarbonizzazione: contenuto
(art. 68*a* e 72*a*–73*a* O-CO2)

- Il requisito minimo è il bilancio delle emissioni dirette dei combustibili fossili.
- Definizione dell'obiettivo di riduzione entro il 2040, orientato allo zero netto delle emissioni entro il 2050 (art. 3 LOCli).
- Il piano di decarbonizzazione deve mostrare in che modo sarà raggiunto l'obiettivo di riduzione entro il 2040.
- I raggruppamenti possono presentare un piano aggregato o un piano per ogni ubicazione. I provvedimenti devono essere elencati a livello di ubicazioni.
- Presentazione degli aggiornamenti del piano di decarbonizzazione ogni tre anni entro il 31 dicembre.
- **L'UFAM ha in programma un webinar sul piano di decarbonizzazione per il mese di settembre.**

Rapporto di monitoraggio / combustibili rinnovabili
(art. 72 O-CO2)

- Dall'anno di monitoraggio 2025 i rapporti di monitoraggio saranno allestiti nel tool COM.
- I rapporti di monitoraggio del 2025 devono essere presentati entro il 31 maggio 2026.
- Se una CO non è ancora in vigore, i dati del monitoraggio possono essere inseriti tramite Taxas o in una scheda tecnica e successivamente caricati nel tool COM.
- Se un provvedimento prevede l'utilizzo di combustibili rinnovabili, il piano di monitoraggio deve attestare che:
  - le percentuali rinnovabili siano indicate sulle fatture; e
  - nel sistema GO le corrispondenti garanzie di origine siano state assegnate al gestore con un impegno di riduzione.

L'attribuzione nel sistema GO avviene ad opera del fornitore del combustibile (92*c* O-CO2) Documenti operativi – Pronovo AG

Adempimento e inadempimento dell'impegno
(art. 76 cpv. 2 O-CO2)

Le tonnellate di CO_2eq emesse in eccesso sono calcolate, ai fini dell'obiettivo relativo di efficienza in termini di emissioni di gas serra e dell'obiettivo assoluto basato sui provvedimenti, al termine del rispettivo periodo (2025–2030 e 2031–2040) sulla base della **mancata efficacia cumulativa dei provvedimenti** che sarebbe necessaria per raggiungere l'obiettivo intermedio annuale.

Obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra

$$efficacia\ provvedimenti\ mancata\ (t) = \left(\text{CO2 emissioni effettive (t)} + efficacia\ provvedimenti\ effettiva\ (t)\right) * \left(1 - \frac{\text{efficienza emissioni teorica (t)}}{100}\right)$$

Obiettivo basato sui provvedimenti

$$efficacia\ provvedimenti\ mancata\ (t) = \left(efficacia\ provvedimenti\ teorica\ (t) - efficacia\ provvedimenti\ effettiva\ (t)\right)$$

Adempimento e inadempimento dell’impegno

(art. 72*d* e 72*e* O-CO2)

- Non sono computate le riduzioni delle emissioni per le quali sono stati rilasciati attestati o concessi aiuti finanziari della Confederazione. Queste devono essere indicate nella CO e nel monitoraggio come provvedimenti speciali (tool COM).
- Gli attestati nazionali o internazionali possono essere computati al raggiungimento degli obiettivi in misura del 2,5 % delle emissioni di gas serra degli anni 2025–2030.
- Per il periodo 2031–2040 non è previsto alcun computo degli attestati.

Adempimento e inadempimento dell'impegno
(art. 76 O-CO2)

- L'impegno di riduzione comprende valori obiettivo per i periodi 2025–2030 e 2031–2040. Gli obiettivi non devono essere adempiuti su base annua, bensì cumulati per la durata dei periodi, ossia nel 2030 e nel 2040.
- Se un gestore adempie i valori obiettivo nel 2030 per gli anni 2025–2030, ma non li rispetta nel 2040 per gli anni 2031–2040, il calcolo della sanzione si riferisce all'interno periodo dal 2025 al 2040.
- I provvedimenti attuati entro il 2030 contribuiscono pertanto a ridurre l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi nel periodo 2031–2040.
- Sanzione secondo l'art. 32 L-CO_2: 125 franchi e consegna di un attestato nazionale o internazionale / tonnellata CO_2eq.

Ripercussioni di una ritardata attuazione dei provvedimenti sull'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra

Esempio 1

- Applicando il valore minimo del 2,25 %, l'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra nel 2030 sarà pari all'86,50 %.
- Se il gestore emette 1000 tonnellate di CO_2 all'anno, non saranno attuati provvedimenti entro il 2030. Lo scostamento dall'obiettivo 2030 sarà pari a 472,5 tonnellate CO_2.
- Possono essere computati attestati in misura del 2,5 % delle emissioni di gas serra degli anni 2025–2030, per un totale di 150 attestati.
- Per la mancata efficacia dei provvedimenti su 322,5 tonnellate di CO_2 (472,5 - 150) sono dovuti un importo pari a 125 franchi e la consegna di un attestato per ogni tonnellata di CO_2.
- Supponendo costi pari a 70 franchi per attestato, l'inadempimento dell'impegno di riduzione ha un costo di circa 75 000 franchi.
- A titolo di confronto: la restituzione della tassa sul CO_2 ammonta a 720 000 franchi.

Ripercussioni di una ritardata attuazione dei provvedimenti sull'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra: Esempio 1

EXAMPLE

Emissioni effettive
2025–2030
6000 tonnellate di CO_2eq
Ridistribuzione 120 franchi / t CO_2eq

Efficacia dei provvedimenti TEORICA
2025–2030
472 t CO_2eq

Attestati come sanzione per
322 t CO_2eq
e 125 franchi

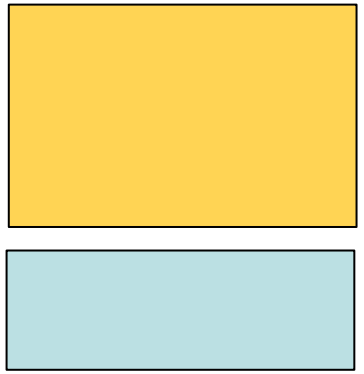

Computo attestati
Per **150 t CO_2eq**

Ripercussioni di una ritardata attuazione dei provvedimenti sull'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra: Esempio 2

EXAMPLE

In questo esempio il gestore è in possesso di una CO valida dal 2025. Il valore iniziale è pari a 1000 tonnellate di CO_2eq. L'efficacia dei provvedimenti determinata dopo 10 anni è pari a 225 tonnellate di CO_2eq. Il gestore attua la prima misura solamente nel 2028, ma raggiunge comunque l'obiettivo 2030 (e 2034).

Anno	Emissioni di gas serra EFFETTIVE	Efficacia dei provvedimenti EFFETTIVA	Efficienza emissioni gas serra TEORICA	Efficacia dei provvedimenti TEORICA	Differenza: efficacia EFFETTIVA - efficacia TEORICA	Differenza cumulativa: efficacia EFFETTIVA - efficacia TEORICA
2025	1000 t CO_2	0 t CO_2	97,75 %	22,5 t CO_2	-22,5 t CO_2	-22,5 t CO_2
2026	1000 t CO_2	0 t CO_2	95,50 %	45,0 t CO_2	-45,0 t CO_2	-67,5 t CO_2
2027	1000 t CO_2	0 t CO_2	93,2 %	67,5 t CO_2	-67,5 t CO_2	-135,0 t CO_2
2028	800 t CO_2	200 t CO_2	91,0 %	90,0 t CO_2	110,0 t CO_2	-25,0 t CO_2
2029	800 t CO_2	200 t CO_2	88,75 %	112,5 t CO_2	87,5 t CO_2	62,5 t CO_2
2030	**800 t CO_2**	**200 t CO_2**	**86,50 %**	**135,0 t CO_2**	**65,0 t CO_2**	**127,5 t CO_2**
2031	800 t CO_2	200 t CO_2	84,25 %	157,5 t CO_2	42,5 t CO_2	170,0 t CO_2
2032	800 t CO_2	200 t CO_2	82,00 %	180,0 t CO_2	20,0 t CO_2	190,0 t CO_2
2033	750 t CO_2	250 t CO_2	79,75 %	202,5 t CO_2	47,5 t CO_2	237,5 t CO_2
2034	750 t CO_2	250 t CO_2	77,50 %	225,0 t CO_2	25,0 t CO_2	262,5 t CO_2

Modifiche / Adeguamento retroattivo
(art. 74 O-CO2)

L’impegno di riduzione viene adeguato retroattivamente dall’inizio dell’anno nel quale si avvertono per la prima volta le ripercussioni della modifica delle condizioni, laddove opportuno per uno dei seguenti motivi:

- i valori obiettivo della CO vengono adeguati;
- la CO viene sostituita con una nuova;
- un gestore è escluso dall’impegno di riduzione;
- modifica dovuta a una notifica di cui all’articolo 73 (obbligo di notifica)

I consulenti energetici sono tenuti a elaborare la CO con diligenza. Tenere presente che la CO non è più sottoposta ad audit all’inizio, ma nel corso della durata di 10 anni.

Scadenze per la presentazione di documenti importanti

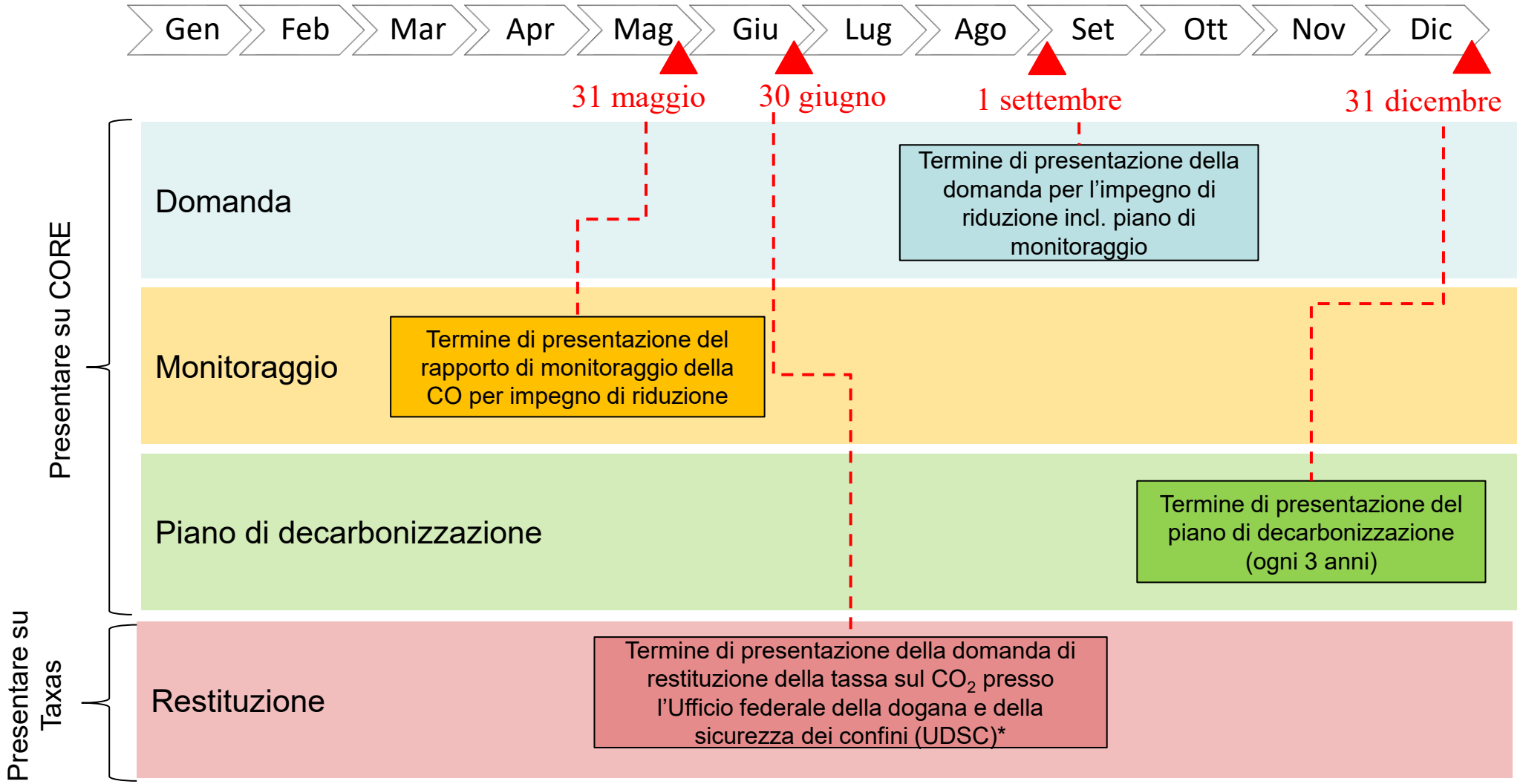

*Il termine vale fino al 2026; dopodiché, 6 mesi dopo la scadenza dell'esercizio.

Presentazione della domanda su www.core.admin.ch

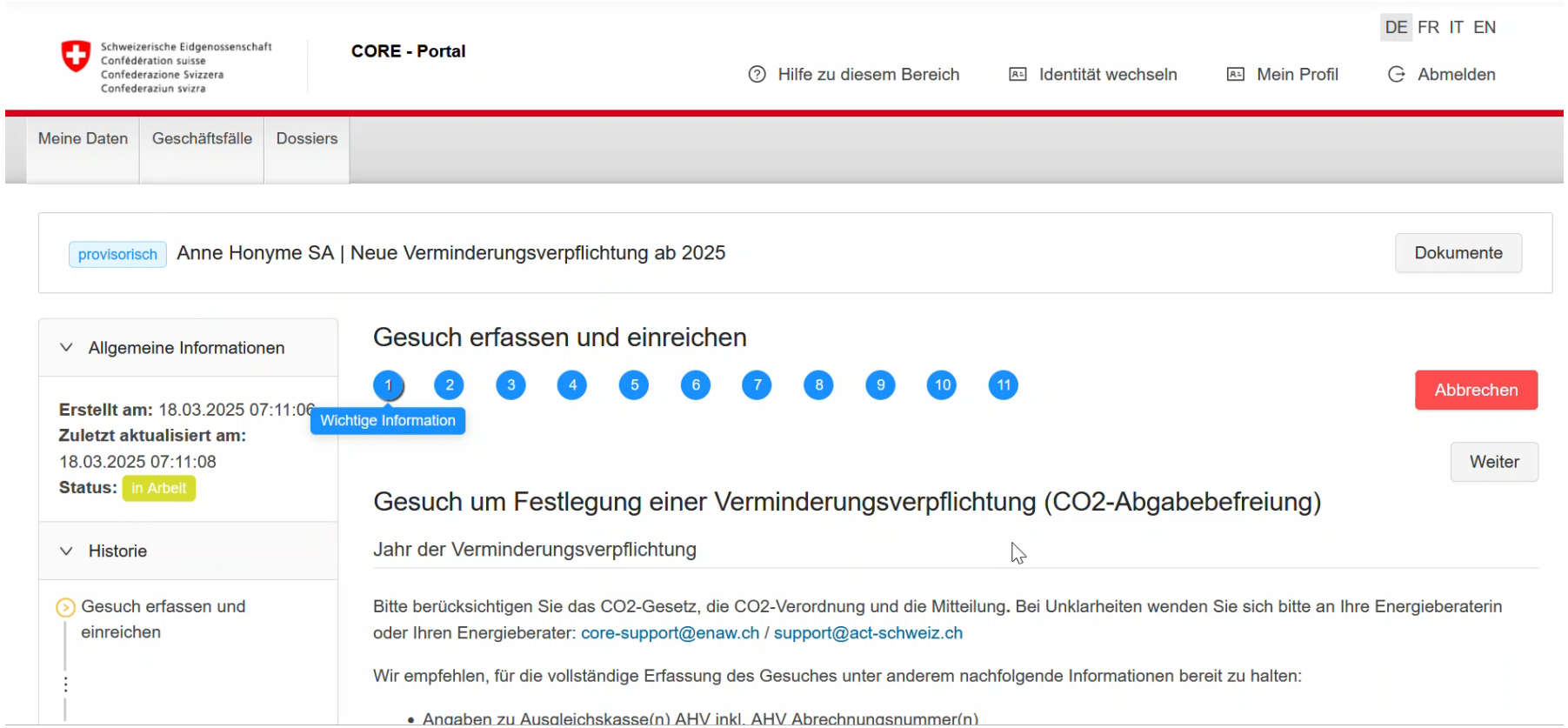

Domanda per l’impegno di riduzione a partire dal 2025 e dal 2026

- I consulenti energetici hanno accesso al sistema CORE e possono fornire sostegno ai richiedenti in merito alla domanda.

⚠ Attenzione! Per inoltrare la domanda, il richiedente deve essersi già identificato.

- A tal fine, serve un codice che viene inviato per posta.
- La registrazione iniziale dell’impresa è a cura dell’impresa stessa.

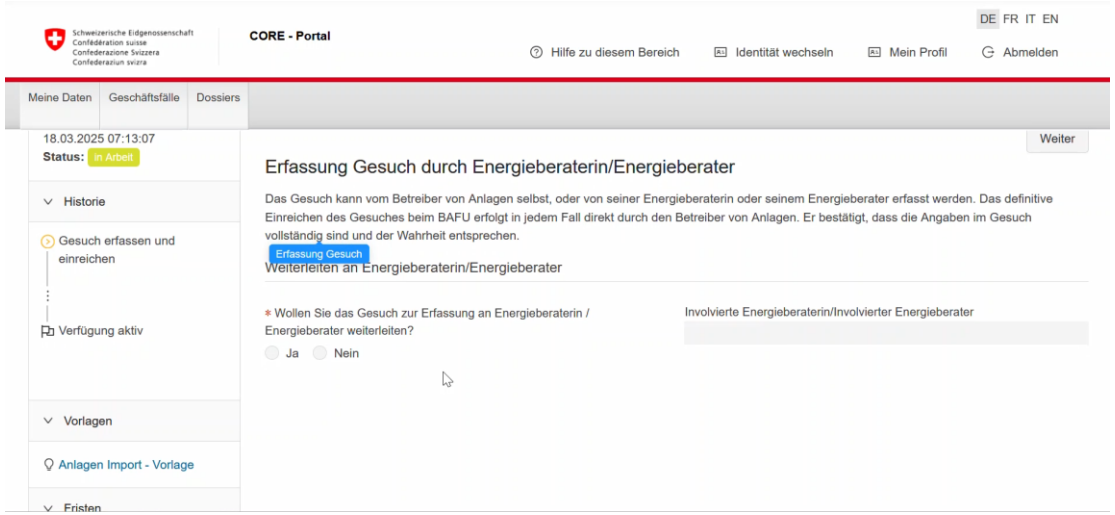

Domanda per l’impegno di riduzione a partire dal 2025 e dal 2026

- Si presenta una domanda per ogni impegno di riduzione.
- Il termine per la presentazione della domanda è il **1° settembre 2025.**
- Per poter rispettare tale termine, si consiglia di effettuare la registrazione iniziale entro il **15 agosto 2025**.
- Per la presentazione della convenzione sugli obiettivi è concessa una proroga.

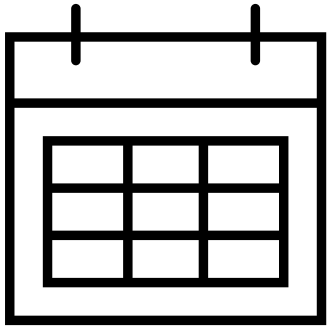

Esclusione ed esclusione parziale dalla ridistribuzione
(art. 124*a* O-CO2)

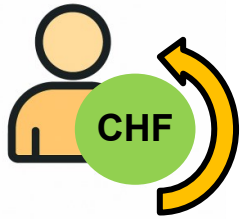

- Un gestore con un impegno di riduzione è escluso dalla ridistribuzione della tassa sul CO_2 per la massa salariale dei lavoratori che operano nelle ubicazioni esentate.
- Un gestore con ubicazioni esentate e non esentate è pertanto solo parzialmente escluso dalla ridistribuzione (esclusione parziale).
- Se un numero di conteggio AVS vale sia per ubicazioni esentate che per ubicazioni non esentate, il gestore notifica alla cassa di compensazione AVS la massa salariale delle ubicazioni non esentate (per le quali è possibile la ridistribuzione).

Esenzione parziale dalla ridistribuzione, esempio

Un gestore produce nell'ubicazione di Zurigo (60 collaboratori) e gestisce l'amministrazione, la distribuzione e il commercio dei prodotti in una seconda ubicazione a Berna (30 collaboratori).

L'impegno di riduzione del gestore comprende solamente l'ubicazione di produzione a Zurigo; sull'ubicazione amministrativa di Berna viene pagata la tassa sul CO_2.

Dal momento che il gestore conteggia tutti i collaboratori attraverso un numero di conteggio AVS, ogni anno entro il 15 aprile notifica alla sua cassa di compensazione la massa salariale dell'ubicazione amministrativa di Berna, così da ricevere la ridistribuzione per la massa salariale di tale ubicazione.

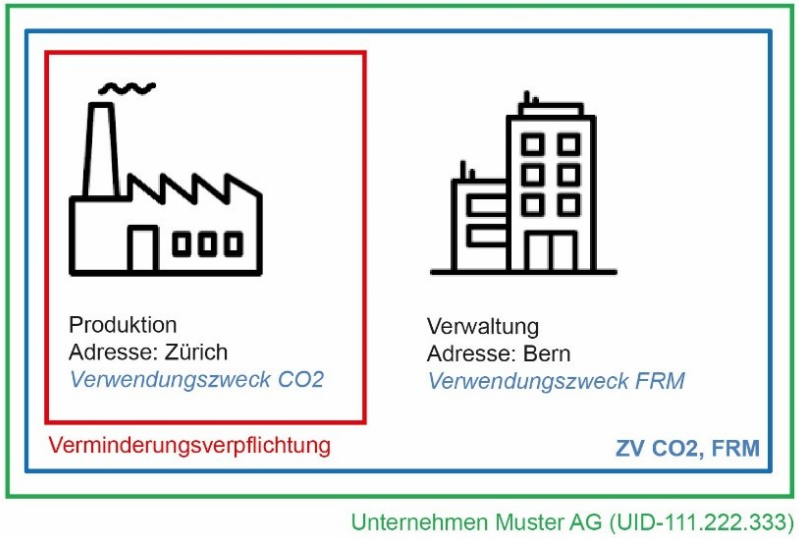

5 minuti di pausa

Domande presentate

Perimetro (1)

1) Esiste un IDI1 per gli stabilimenti A+B e un IDI2 con lo stabilimento C. Attualmente A è incluso in una CO 2013–2014 e B+C sono insieme in una CO 2022–2031. Possiamo stipulare una nuova CO per lo stabilimento A senza lo stabilimento B, essendo questo già incluso in una CO in corso? Gli stabilimenti A, B e C possono contrarre un impegno di riduzione?

2) Qual è la conseguenza se una ditta esentata dalla tassa acquista o prende in affitto/locazione uno stabilimento nuovo che viene poi tenuto/gestito con lo stesso IDI dello stabilimento con CO esentato dalla tassa? Se viene riscaldato con combustibili fossili, anche lo stabilimento nuovo deve essere incluso nella CO? Se lo stabilimento deve essere inserito in una CO, può contrarre anche un impegno di riduzione? Se sì, in che modo?

Perimetro (2)

3) Più stabilimenti (1 IDI) sono inclusi in una CO, ma solo uno di essi contrae un impegno di riduzione. Come viene calcolato il percorso di riduzione e il raggiungimento degli obiettivi dell'impegno di riduzione?

4) Cosa succede se una singola CO all'interno di una COC viene disdetta o scade e non viene rinnovata? Termina l'intera COC oppure la singola ubicazione viene esclusa dal raggruppamento di emissioni/dalla COC?

Raggruppamento (1)

1) Nel caso di un raggruppamento il valore minimo del 2,25 % all'anno deve essere raggiunto per l'intero raggruppamento o per ogni singola ubicazione?

2) Nel caso di un raggruppamento le condizioni di cui all'articolo 66 dell'O-CO2 devono essere soddisfatte singolarmente da ciascuna ubicazione?

3) Cosa succede se nel 2035 qualche stabilimento di un raggruppamento non rinnova la CO? L'impegno di riduzione scade per i singoli stabilimenti o per l'intero raggruppamento di emissioni oppure continua ad avere validità per tutti (e sono previste, p. es., sanzioni in caso di mancato aggiornamento della CO dei singoli stabilimenti)?

Raggruppamento (2)

4) Diverse aziende che hanno stipulato CO con anni di inizio diversi possono in linea di principio formare un raggruppamento di emissioni?

5) Su richiesta, l'UFAM può concedere deroghe al limite massimo di 50 ubicazioni, laddove queste siano gestite in modo centralizzato, per esempio se tutte le ubicazioni appartengono a un'impresa o sono gestite da una cooperativa. Ciò vale anche se la convenzione sugli obiettivi/l'impegno di riduzione sono gestiti da un'associazione ma gli stabilimenti lavorano comunque individualmente?

Valori obiettivo (1)

1) È possibile stipulare una CO i cui provvedimenti non raggiungano il valore minimo del 2,25 % all'anno?

2) Come viene fissato l'obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra / l'obiettivo basato sui provvedimenti dell'impegno di riduzione per le convenzioni sugli obiettivi antecedenti il 2025 e che scadono prima del 2030? Il percorso di riduzione previsto nell'impegno di riduzione viene comunque deciso già entro il 2030 (con una riduzione secondo la convenzione sugli obiettivi in corso o con una riduzione minima)?

Valori obiettivo (2)

3) L’obiettivo dell’impegno di riduzione è considerato raggiunto sin dall’inizio se un’azienda ha già attuato tutti i provvedimenti nella CO in corso? Ci sono aziende che hanno già adempiuto il proprio impegno e in effetti non dovrebbero fare nient’altro per i prossimi anni. Un’azienda che, nel modello energetico, ha una CO in corso e ha superato l’obiettivo, nel nuovo ME secondo l’ordinanza non potrà più trasferire alcun superamento. Nella comunicazione concernente l’impegno di riduzione, nell’ultimo paragrafo del capitolo 3.2.3, si precisa che ciò sarà possibile nel Modello Misure, dal momento che non è possibile generare alcun superamento. Anche le imprese con una CO a partire dal 2021 non hanno potuto beneficiare di alcun superamento realizzato. Per quali altri motivi questo computo non è possibile?

Piano di decarbonizzazione

1) Il piano di decarbonizzazione deve includere tutte le ubicazioni dell'impegno di riduzione?

2) Qual è la differenza tra un piano di decarbonizzazione secondo la legge sul CO2 e un cronoprogramma secondo la legge sulla protezione del clima (art. 5 LOCli)?

Interfaccia CO – Impegno di riduzione

1) Una CO deve essere rinnovata senza interruzioni alla fine della sua durata decennale. Domanda: deve essere rinnovata in ogni caso o deve essere rinnovata qualora l'impresa voglia continuare a essere esentata dalla tassa sul CO2?

2) Cosa succede se una CO di uno stabilimento in un raggruppamento non viene presentata entro i termini? La ritardata presentazione ha effetto sul gruppo di emissioni?

3) È possibile aggiungere altri IDI di un impegno di riduzione di un raggruppamento di emissioni/una COC?

Teleriscaldamento

1) Perché l’allacciamento a una rete di teleriscaldamento non può essere conteggiato nell’efficacia dei provvedimenti per un impegno di riduzione?

2) Recupero di calore residuo per il teleriscaldamento: un’impresa può farsi conteggiare come provvedimento il recupero di calore residuo attualmente inutilizzato in una rete di teleriscaldamento?

Biogas e combustibili rinnovabili

1) Per le quote di biomassa dei combustibili è possibile applicare un FE pari a zero solo se il carbonio presente nelle emissioni di CO2 generate proviene dal ciclo naturale. Il gestore con impegno di riduzione deve dimostrare che gli è stata attribuita la quantità corrispondente di garanzie di origine nel sistema di GO. Inoltre, la quantità di combustibili rinnovabili acquistati deve essere indicata sulle fatture. Domanda: qui si tratta prevalentemente di biogas, giusto? Le centrali del gas sono state informate in merito a questa procedura? Abbiamo sperimentato che finora molte centrali del gas non hanno conteggiato correttamente il biogas e abbiamo spesso dovuto chiedere di apportare correzioni. Risparmieremmo un grande onere amministrativo se le centrali del gas venissero informate in merito.

2) D'ora in avanti anche il biogas estero sarà conteggiabile come gas a zero emissioni fossili. Su questo biogas estero con GO non viene più riscossa la tassa sul CO2? Stanto alla comunicazione dell'UFAM (cap. 6.2.2, pag. 35), fisicamente viene importato biogas assoggettato alla tassa sul CO_2. È quindi possibile richiedere la restituzione?

Attestati e progetti di compensazione (1)

1) Secondo l'articolo 48*c* capoverso 3 L-CO2, «i certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel periodo 2022–2024 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2025–2030». Questo significa che un'azienda con una CO in corso può acquistare come riserva certificati in misura del 4,5 % delle emissioni effettive 2013–2021 e computarli poi per il raggiungimento degli obiettivi per il periodo 2025–2030?

2) Le emissioni risparmiate da PCon vengono aggiunte nel monitoraggio in corso come provvedimenti particolari. Questo riguarda anche PCon attuati prima dell'inizio della nuova CO? Questo comporterebbe complicazioni per il raggiungimento degli obiettivi, dal momento che il risparmio percentuale non viene compensato con le emissioni effettive ma con le emissioni effettive + il risparmio attraverso PCon.

Attestati e progetti di compensazione (2)

3) Nel sistema CORE, l'UFAM somma il numero degli attestati rilasciati ai gas serra effettivi (ME) oppure lo deduce dall'efficacia complessiva dei provvedimenti (MM). Al capitolo 4.2.4 si precisa che i richiedenti devono notificare il numero di attestati all'indirizzo co2@abgabebefreiung@bafu.admin.ch. Perché una doppia procedura se esiste uno strumento che consente alla Confederazione di accedere ai dati e l'UFAM inserisce persino il numero di attestati nel sistema CORE?

Raggiungimento degli obiettivi e sanzione

1) I periodi 2025–2030 e 2031–2040 vengono computati separatamente. I «superamenti» del periodo 2025–2030 possono essere ripresi nel secondo periodo parziale? Dal capitolo 8.2.1 della comunicazione dell'UFAM comprendiamo che, solo in caso di sanzione, nel 2030 la mancata efficacia dei provvedimenti viene cumulata nuovamente a partire da 0. Un eventuale «superamento» può essere computato per il periodo parziale 2031–2040?

2) «L'UDSC può garantire una presumibile sanzione fino alla cessazione del pericolo». Prevediamo che un raggruppamento di emissioni organizzi accantonamenti per le sanzioni e i diritti di emissione in base al diritto privato. In questo caso l'UDSC può rinunciare alla trattenuta?

3) «L'UDSC può garantire una presumibile sanzione fino alla cessazione del pericolo». Domanda: viene trattenuta l'intera restituzione o solo l'ammontare corrispondente alla sanzione? A partire da quando o da quale sanzione si considera questa trattenuta?

Restituzione

1) La restituzione della tassa è richiesta quando non si realizza alcuna CO. Nel caso dei raggruppamenti di emissioni, la restituzione viene richiesta solo per l'ubicazione corrispondente o per l'intero raggruppamento?

Fine dell’impegno di riduzione (1)

1) Può un’ubicazione uscire dal proprio impegno di riduzione se non utilizza più combustibili fossili?

2) Nel caso di un raggruppamento: gli effetti dei provvedimenti eseguiti in un’ubicazione che esce dall’impegno continuano a essere contati per l’impegno di riduzione anche dopo l’uscita?

3) Per un’ubicazione per la quale un gestore è stato escluso da un raggruppamento di emissioni non è più possibile contrarre alcun impegno di riduzione. Domanda 1: mai più? Nemmeno dopo il 2040, nel caso in cui interessi ancora? Domanda 2: nemmeno se, successivamente, l’ubicazione viene rivenduta a un altro gestore con o senza CO in corso?

Fine dell’impegno di riduzione (2)

4) Il gestore può essere escluso [da un raggruppamento di emissioni] se gli impianti sono stati venduti. Domanda: questo vale anche in caso di eredità? Mi sembrava che prima si utilizzasse il termine «alienati» e non «venduti». Non si parla più di «cessazione dell’azienda»; diamo per scontato che anche una cessazione dell’azienda comporti la fine dell’impegno di riduzione e quindi l’esclusione dei gestori da una COC. È corretto?

5) Una CO-CO2 (senza articolo sui grandi consumatori e senza RSR) può finire semplicemente nel corso della sua durata?

Osservazioni generali

1) Bisogna attendersi ulteriori integrazioni alla comunicazione dell’UFAM?

Domande